



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. n. 183 del 2021

Reg. Atto Formale n. 38/2021

ATTO FORMALE AGGIUNTIVO E SUPPLETIVO DELLA LICENZA N.

07/2016

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di giugno (08.06.2021), nei locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale siti in Palermo, nella Via Piano dell'Ucciardone n. 4.

Innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020,

sono presenti

i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, (P.I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it), dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 02 dicembre 2020 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia

autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e degli articoli 36 del Codice della Navigazione e 9 del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, da una parte;

-La sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore* della società "GES.NAV. s.r.l." con sede in Palermo, nella via Principe di Paternò n. 42, dov'è domiciliata per la carica, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 50.000,00 (cinquantamila/00), C.F., numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Palermo ed Enna e P.IVA: 05285600820; REA n. Pa -245817, pec: ges.nav@pec.it, in virtù dei poteri conferiti dall'attuale statuto sociale indicata nel prosieguo del presente atto anche come "Concessionario", dall'altra parte.

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della citata legge n.84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

2) la Ges.Nav. s.r.l. era titolare, presso il molo Trapezoidale del Porto di Palermo, della licenza n. 07 del 2016 per l'uso di mq 613,00 di area coperta, mq 2.747,00 di area scoperta da utilizzare per la riparazione e/o manutenzione di unita' da diporto, uffici, scalo di alaggio e mq 955,00 di specchio acqueo per mantenersi un pontile galleggiante da utilizzare in ausilio alle operazioni di alaggio e varo del cantiere e per l'ormeggio delle imbarcazioni in transito e in allestimento.

Al fine di dare attuazione al PRP del Porto di Palermo, e' stato sottoscritto, in data 24.01.2019, con i concessionari del Molo Trapezoidale, tra cui la societa' Ges.Nav. s.r.l., l'Accordo Procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 (prot. AdSP n. 1228 del 24.01.2019) per la riallocazione delle attivita' di cantieristica ivi insistenti presso il Molo Nord del Porto di Palermo;

3) in attuazione del predetto Accordo, la societa' Ges.Nav. s.r.l. ha presentato, con nota prot. AdSP n. 1976 del 08.02.2019, istanza di proroga della durata della concessione demaniale n. 07 del 2016, sino al 31.12.2025, limitatamente a mq 955,00 di specchio acqueo, per il mantenimento di un pontile galleggiante e di variazione dello scopo, ex art. 24 Reg. Cod. Nav., per l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni da diporto;

4) il suddetto Accordo e le relative istanze sono state pubblicate sulla GUUE, su un quotidiano a tiratura nazionale, sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo, sul sito istituzionale dell'AdSP, non pervenendo opposizioni e/o domande concorrenti;

5) con verbale di riconsegna, prot. AdSP n. 14784 del 16.12.2019, la GES.NAV. s.r.l. ha riconsegnato all'Ente le aree a terra, in precedenza assentite con la licenza n. 07/2016, fatta eccezione per i 955 mq di specchio acqueo;

6) con nota prot. AdSP n.15651 del 01.02.2021 sono state acquisite dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa'

Ges.Nav. s.r.l., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 ed e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art.92 comma 3 del d.lgs 139/2011;

7) come da ricevuta del tesoriere dell'AdSP n. 3126 del 03.08.2020 e n. 4475 del 22.10.2020, la societa' Ges.Nav s.r.l. ha provveduto al pagamento del canone demaniale marittimo degli anni 2019 e 2020;

8) con nota prot. AdSP n. 3553 del 24.02.2021 e' stato chiesto il pagamento del canone 2021, pari ad euro 7.222,87 (settemiladuecentoventidue,87), il cui termine di pagamento scade il 15.09.2021 ai sensi dell'art. 12 bis della l.89/2014;

9) con nota prot. AdSP n. 7551 del 05.05.2021 la societa' Ges.Nav s.r.l. ha prodotto l'appendice di polizza n. 1 alla polizza fideiussoria n. 766530672.

Tutto cio' premesso

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO che con nota dell'AdSP del 07.05.2021 l'Ufficio competente (prot. AdSP n. 7720/21) ha attestato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rilascio della concessione in oggetto;

VISTO l'art. 36 del codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

VISTO l'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi del termine di scadenza per le concessioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, fatti comunque salvi i generali poteri

di autotutela dell'Ente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Articolo 1

L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come sopra rappresentata **concede** alla societa' "**GES.NAV. s.r.l.**" con sede in Palermo, nella via Principe di Paterno' n. 42, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 50.000,00 (cinquantamila/00), C.F., numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Palermo ed Enna e P.IVA: 05285600820; REA n. Pa -245817, pec: ges.nav@pec.it in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore*, sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] in virtu' dei poteri conferiti dall'attuale statuto societario **la proroga** del termine di scadenza della licenza n. 07/2016, gia' fissato al 31.12.2018 (trentuno dicembre duemiladiciotto) fino al 31.12.2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque) **con contestuale proroga di 12 mesi e, pertanto, fino al 31 dicembre 2026** (trentuno dicembre duemilaventisei), ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata, **per l'uso di uno specchio acqueo, di mq 955,00** complessivi, situato presso il molo Trapeziodale, porto di Palermo e meglio individuato nella planimetria sottoscritta dal Concessionario in data odierna per accettazione senza riserva alcuna e depositata agli atti dell'AdSP **allo scopo di ormeggiare imbarcazioni da diporto, ed alle medesime condizioni previste nell'atto di concessione n. 7/2016 richiamato in premessa, che seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente atto.**

Articolo 2

Il canone intero provvisorio dovuto, in riconoscimento della demanialita' dello

specchio acqueo oggetto del presente atto, ed in corrispettivo del presente atto formale di concessione, e' pari ad **euro 51.590,04 (cinquantunomilacinquecentonovanta,04)** di cui euro 893,81 (ottocentonovantatre,81) a titolo di rateo del canone demaniale dal 18.11.2019 al 31.12.2019; euro 7.359,01 (settemilatrecentocinquantanove,01) a titolo di canone 2020; euro 7.222,87 (settemiladuecentoventidue,87) a titolo di canone per l'anno 2021; euro 7.222,87 (settemiladuecentoventidue,87) a titolo di canone provvisorio per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente dal 01.01.2022 sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge del 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

In caso di omesso pagamento del canone demaniale per due annualita' consecutive, l'Autorita' dichiarera' la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47, lettera d) del Codice della Navigazione.

Articolo 3

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente atto di concessione demaniale marittima, il concessionario ha presentato l'appendice di polizza n. 1 alla polizza fidejussoria n.5285600820, rilasciata dalla societa' Generali S.P.A. di euro 20.000,00 (ventimila/00).

Il concessionario si impegna ad integrare l'importo del suddetto deposito su semplice richiesta scritta dell'Autorita'.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 4

L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta. Oltre ai casi in cui per legge e' prevista la revoca della presente concessione, l'Autorita' revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente.

Parimenti l'AdSP avra' la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione, ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna

della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Articolo 5

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 6

L'Autorità non si assume alcuna responsabilità, né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà

diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 7

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la società " **Ges.Nav. S.r.l.**", elegge domicilio in Palermo (PA), presso la via Principe di Paterno' n. 42, posta elettronica certificata: ges.nav@pec.it.

Articolo 8

Per quanto non disciplinato nel presente atto nonché nella licenza n. 07/2016, si fa espresso rinvio alla normativa contenuta nel codice della navigazione, nel relativo regolamento d'esecuzione, nonché alle altre leggi applicabili in materia.

Articolo 9

Con la sottoscrizione del presente atto la società Ges.Nav. S.r.l. formalmente accetta e riconosce valide ed efficaci tutte le condizioni e gli obblighi previsti nella licenza n. 07/2016, nonché quelle contemplate nel presente atto.

Articolo 10

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario è obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto suppletivo si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 11 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 08 giugno 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Ges.Nav. S.r.l

Sig.ra  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validità del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).